

DECISIONE N. 20/2025

R.G. TF 18/2025

(PF FIDAL 30/2025)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Elisa Brigandì	Componente estensore
Avv. Filippo Corsini	Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare R.g. n. 18/2025 (P.F. n. 30/2025) a carico di **Felipe Tommasini** (tess. n. UE001511 - cod. soc. NU053) e della **A.s.d. Polisportiva Gonone Dorgali** (cod. affil. n. NU053), in persona del Presidente Sig. Ignazio Sagheddu, pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

A seguito di segnalazioni pervenute in data 09.06.2025, la Procura Federale della FIDAL avviava in data 10.06.2025 un'indagine disciplinare nei confronti del Sig. **Felipe Tommasini** e della Società **A.s.d. Polisportiva Gonone Dorgali**.

In particolare, alla Procura veniva segnalato che il tesserato Sig. Tommasini, a seguito del mancato accoglimento della sua richiesta di partecipazione al "Campionato provinciale di prove multiple ragazzi" in programma a Sassari il giorno 8.6.25, aveva pubblicato in pari data un commento sul proprio profilo Instagram ritenuto nel contenuto lesivo ed offensivo dell'onorabilità dei Giudici di Gara.

Durante le indagini veniva acquisita documentazione (in specie copia del *post* Instagram e delle segnalazioni) e disposte le audizioni di:



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- Sig.ra Milena Marcialis Fiduciario Regionale GGG Fidal Sardegna;
- Sig. Andrea Cossu, Fiduciario Provinciale FIDAL Sardegna;
- Sig. Felipe Tommasini, atleta.

All'esito delle indagini in data 07.11.2025 veniva disposto il Deferimento rispettivamente:

- **dell'atleta Sig. Felipe TOMMASINI (tess. UE001511)** per aver denigrato e leso l'immagine dei Giudici di gara e della FIDAL mediante la pubblicazione, in data 08.06.2025, sul proprio profilo Instagram di una storia contenente le seguenti affermazioni: *"Fai 5min di ritardo e non ti fanno gareggiare. Giudice sardi di sto c@zzo che vogliono sentirsi protagonisti"* accompagnata da 4 *emoticon* raffiguranti dei pagliacci, violando in tal modo i principi di lealtà, probità correttezza, e non violenza, integrando uno scorretto comportamento morale e civile e quindi per rispondere di: *violazione artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 22.3 lett. e) e f) del Regolamento Organico FIDAL artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3 lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.*
- **della A.S.D. Polisportiva Gonone Dorgali (cod. NU053)** in persona del legale rappresentante p.t. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL, in relazione all'operato del proprio tesserato Sig. Felipe Tommasini e, più in generale, per le violazioni sopradescritte contestate al proprio tesserato e quindi per rispondere di: *violazione artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 22.3 lett. e) e f) del Regolamento Organico FIDAL artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.*

Con provvedimento del 08.11.2025 questo Tribunale Federale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la discussione per il giorno 04.12.2025 ed avvertendo che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di Regolamento di Giustizia potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Alla sopra indicata udienza, tenutasi in modalità telematica, sono comparsi:

- la Procura Federale in persona del Sostituto P.F. Avv. Cristina Fanetti;
- Il Deferito Sig. Felipe Tommasini;
- la A.S.D. Polisportiva Gonone Dorgali in persona del Presidente Sig. Ignazio Sagheddu.

All'udienza, prima dell'apertura della discussione, così come previsto dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia FIDAL, la Procura Federale ha sottoposto al Tribunale Federale l'accordo di applicazione consensuale di sanzione raggiunto con le parti deferite, ritualmente verbalizzato con indicazione della specie e della misura.

Il Tribunale Federale si riservava quindi la decisione.

A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Tribunale Federale:

- uditi in udienza tutte le parti e atteso che l'accordo dalle stesse concluso prevede:
 - per il Sig. Felipe Tommasini la sanzione finale della squalifica per giorni 70, determinata assumendo quale sanzione base giorni 90 di squalifica, diminuita di un terzo per la scelta del rito e aumentata di giorni 10 (dieci) per l'aggravante contestata;
 - per la A.S.D. Polisportiva Gonone Dorgali la sanzione di Euro 167,00 di ammenda, determinata assumendo quale sanzione base l'ammenda di Euro 500,00, diminuita di un terzo per il rito e di un ulteriore terzo per l'attenuante costituita dalla condotta processuale tenuta nel corso delle indagini disciplinari;
- visto l'art. 41 del Regolamento di Giustizia FIDAL secondo il quale *“una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione”*;



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; ritiene che possa essere dichiarata ex art. 41 del Regolamento di Giustizia FIDAL l'efficacia dell'accordo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia FIDAL, dichiara l'efficacia dell'accordo sulla sanzione raggiunto dagli Incolpati con la Procura Federale e applica:

- al Sig. **Felipe Tommasini** la sanzione finale della squalifica per giorni 70 (settanta);
- alla **A.S.D. Polisportiva Gonone Dorgali** la sanzione finale dell'ammenda nella misura di Euro 167,00 (euro centosessantasette/00).

Avverte

che la mancata ottemperanza alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, il

Avv. Armando Argano – Presidente

Avv. Elisa Brigandì – Componente Estensore

Avv. Filippo Corsini - Componente